

EUROPA E DIRITTI FONDAMENTALI

prof. Virgilio D'Antonio
(vdantonio@unisa.it)

31 marzo 2017

Cosa sono i diritti fondamentali?

- COSA: Diritti soggettivi (nozione storicistica, nozione individualistica, nozione statualistica)
- CHI: Uomo - Cittadino - Capace d'agire
- DOVE: Rapporto con le costituzioni (Bill of Rights + Frame of Government)
- GENESI: ruolo delle corti (non sono tassativi!)
- CONTENUTO: libertà negative (Stato di diritto) / libertà positive (Stato sociale)
- dimensione verticale ed orizzontale
- VISIONI: individualistica (Western Legal Tradition) vs. collettiva (Banjul Charter on Human and People's Rights - OUA, 1981 / Dichiarazione Islamica di Tunisi, 1992) - Il Conf. ONU Diritti dell'Uomo - Vienna, 1993

Cosa è l'Unione Europea?

(in relazione ai diritti fondamentali)

- Ordinamento singolare: carattere autonomo e sovranazionale
 - Sistema delle fonti particolare
 - Quadro istituzionale indipendente
- Rapporti con:
 - Diritto statale (principi di autonomia, preminenza, efficacia diretta)
 - Diritto internazionale (generale / locale)

Diritti fondamentali / UE

Perché non sono stati codificati?

Coerenza con le idee di Jean Monnet - Altiero Spinelli?

A. Finalità del diritto comunitario

- Homo oeconomicus / no cives
- Libertà fondamentali originarie

B. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (Roma - 1950)

- Ordinamenti paralleli, originariamente non comunicanti
- Consiglio d'Europa e Corte Eur. Dir. Uomo (Corte di Strasburgo)

Diritti fondamentali / UE

STAGIONI

- FASE NEGATORIA (1951 - 1969)
- FASE PRETORICA (1969 - 2000)
- FASE DELLA CODIFICAZIONE (2000 ad oggi)

Ruolo decisivo della Corte di Giustizia (Lussemburgo)

FASE NEGATORIA

(1951 - 1969)

I diritti fondamentali non sono diritto comunitario!

- Caso Stork (4 febbraio 1959)
 - Caso Comptoirs de vente (18 luglio 1960)
 - Caso Sgarlata (1 aprile 1965)
- PRINCIPIO DI AUTONOMIA
- “Ribellione giudiziaria”: Corte Costituzionale italiana (sentenza Frontini - 1973) e Bundesverfassungsgericht - **BVerfG** (sentenza Solange - 1974)

FASE PRETORICA (I)

(1969 - 2000)

Il lavoro interpretativo della Corte di Giustizia

- Caso Stauder (12 novembre 1969) - Diritti fondamentali = Principi di diritto comunitario
- Caso Internationale Handelsgesellschaft (19 dicembre 1970)
- Caso Nold (14 maggio 1974)
- Dichiarazione congiunta Assemblea, Consiglio e Commissione (5 aprile 1977)
- Caso Hauer (13 dicembre 1979)

FORMULA DI HAUER: “I diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto il cui rispetto è assicurato [dalla Corte di giustizia]; nell’assicurare la salvaguardia di tali diritti è obbligata ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, di modo che non possano ammettersi nella Comunità misure incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati membri; gli strumenti internazionali miranti alla protezione dei diritti dell’uomo ai quali gli Stati membri abbiano cooperato o aderito possono ugualmente fornire indicazioni cui tener conto nel quadro del diritto comunitario”

FASE PRETORICA (II)

(1969 - 2000)

La trasposizione della “formula di Hauer” nei Trattati

- Preambolo dell'ATTO UNICO EUROPEO (1986): tra le finalità primarie vi è la promozione di una democrazia fondata “sui diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, nonché dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, e precisamente la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale”
- art. F.2 del TRATTATO DI MAASTRICHT (1992): “L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”

FASE PRETORICA (III)

(1969 - 2000)

La trasposizione della “formula di Hauer” nei Trattati

- TRATTATO DI AMSTERDAM (1997)
 - art. 6 (ex art. F), par. 1: “L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”
 - art. 6, par. 2: la Corte “diviene competente a verificare le conformità delle azioni poste in essere dalle istituzioni al rispetto dei diritti fondamentali” (art. 46 TUE)
 - art. 7: procedura sanzionatoria nei confronti degli Stati che violino in modo “grave e persistente” i principi sanciti all’art. 6 paragrafo 1 TUE
 - art. 46: competenza della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali - controllo giurisdizionale sull’attività delle istituzioni comunitarie
 - art. 49: tutela dei diritti fondamentali quale presupposto per l’adesione di nuovi Stati all’UE

CITTADINANZA EUROPEA: IL *CIVES* (I) (Maastricht - 1992)

Costruzione del *cives* europeo: diritti politici

- ORDINAMENTO SINGOLI STATI MEMBRI:
 - Libertà di circolazione e di soggiorno di ogni cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro (art. 21 TFUE)
 - Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alla pari dei cittadini di tale Stato (art. 22 TFUE), e nelle elezioni europee
- ORDINAMENTO INTERNAZIONALE:
 - Tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-europei nei quali il suo Stato non è rappresentato da parte delle autorità degli altri Stati membri (art. 23 TFUE)

CITTADINANZA EUROPEA: IL *CIVES* (II) (Maastricht - 1992)

Costruzione del *cives* europeo: diritti politici

- ORDINAMENTO COMUNITARIO:
 - Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 24 c. 2 TFUE)
 - Diritto di rivolgersi al mediatore europeo (art. 24 c. 3 TFUE)
 - Diritto di scrivere alle istituzioni e ad alcuni organi comunitari in una delle lingue ufficiali della stessa e di ricevere risposta nella stessa lingua (art. 24 c. 4 TFUE)

FASE DELLA CODIFICAZIONE (I)

(2000 - 2015)

- CARTA DI NIZZA (2000)
 - mera proclamazione: soft law
 - Sistematica valoriale: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia
- Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003)
 - Fallimento: colpa (anche) dei diritti fondamentali?
- TRATTATO DI LISBONA (2007 - 2009)
 - “Decodificazione” e “desimbolizzazione”

FASE DELLA CODIFICAZIONE (II)

(2000 - 2015)

TRATTATO DI LISBONA (art. 6)

“1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”

Diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo (I) (quadro attuale)

SISTEMA MULTILIVELLARE

FONTI

- Diritti fondamentali derivanti da tradizioni costituzionali degli Stati membri
- Diritti CEDU
- Diritti della Carta di Nizza
- Diritti originari risalenti alla fondazione delle tre Comunità (cd. “libertà fondamentali del mercato comune”)
- Diritti politici dei cittadini

Diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo (II) (quadro attuale)

SISTEMA MULTILIVELLARE

ORDINAMENTI / SISTEMI GIURISDIZIONALI

- Stati membri (Corti Costituzionali)
- Unione Europea (Corte di Giustizia)
- Consiglio d'Europa (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)

Carta di Nizza (Dignità)

- Dignità umana (art. 1)
- Diritto alla vita (art. 2)
- Diritto all'integrità della persona (art. 3)
- Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4)
- Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5)

Carta di Nizza (Libertà)

- Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6)
- Rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7)
- Protezione dei dati di carattere personale (art. 8)
- Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9)
- Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10)
- Libertà di espressione e d'informazione (art. 11)
- Libertà di riunione e di associazione (art. 12)
- Libertà delle arti e delle scienze (art. 13)
- Diritto all'istruzione (art. 14)
- Libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15)
- Libertà d'impresa (art. 16)
- Diritto di proprietà (art. 17)
- Diritto di asilo (art. 18)
- Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (art. 19)

Carta di Nizza (Uguaglianza)

- Uguaglianza davanti alla legge (art. 20)
- Non discriminazione (art. 21)
- Diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22)
- Parità tra uomini e donne (art. 23)
- Diritti del bambino (art. 24)
- Diritti degli anziani (art. 25)
- Inserimento dei disabili (art. 26)

Carta di Nizza (Solidarietà)

- Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa (art. 27)
- Diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28)
- Diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29)
- Tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30)
- Condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31)
- Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32)
- Vita familiare e vita professionale (art. 33)
- Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34)
- Protezione della salute (art. 35)
- Accesso ai servizi d'interesse economico generale (art. 36)
- Tutela dell'ambiente (art. 37)
- Protezione dei consumatori (art. 38)

Carta di Nizza (Cittadinanza)

- Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (art. 39)
- Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (art. 40)
- Diritto ad una buona amministrazione (art. 41)
- Diritto di accesso ai documenti (art. 42)
- Mediatore (art. 43)
- Diritto di petizione (art. 44)
- Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45)
- Tutela diplomatica e consolare (art. 46)

Carta di Nizza (Giustizia)

- Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47)
- Presunzione di innocenza e diritti della difesa (art. 48)
- Principi di legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49)
- Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50)

Carta di Nizza

(Livello di protezione)

- art. 52, par. 1: “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”
- La dottrina del “livello massimo” di protezione
- Caso Grogan (4 ottobre 1991: libero sviluppo della personalità vs. aborto)
- La dottrina del “contenuto essenziale” (art. 19 GG)

Carta di Nizza

(Rapporti con le corti nazionali)

- art. 4, par. 2, Trattato di Lisbona: “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”
- Clausole di riserva e caso Rutili (28 ottobre 1975)
- Teoria dei “controlimiti”
- Principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalle Costituzioni nazionali
- Pregiudiziale comunitaria di validità
- Il giudice nazionale deve dare una interpretazione della norma interna non solo costituzionalmente orientata, ma anche comunitariamente e convenzionalmente conforme

Carta di Nizza

(Rapporti con la CEDU)

- Adesione alla CEDU: parere negativo Corte Giustizia UE (dicembre 2014)
- art. 52, par. 3: “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”
- Rapporti tra Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Corte di Giustizia Europea (casi Mendizabal e Carpenter)
- Diritto dell’UE: controllo interno / controllo esterno

Altre esperienze

(Modelli di integrazione latinoamericana)

- Simón Bolívar (Manifiesto di Cartagena - Carta di Giamaica)
- Molteplicità di modelli di integrazione economica regionale (Mercosur, CAN, SICA, UNASUR, ALBA)
- Assenza dei diritti fondamentali!
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH - San José, 1969)
- Corte Interamericana de Derechos Humanos - Transcostituzionalismo - “norma interna di fonte internazionale”
- Tradizione costituzionale sovranazionale in materia di diritti umani

I diritti fondamentali sono “la base, le fondamenta” del diritto europeo perché “il valore attribuito ai diritti umani è lo stesso: essi sono riconosciuti come inerenti al soggetto giuridico in quanto persona umana, fisica e morale, che ne è il portatore, non per legge di natura, o per legge della ragione, o per diritto divino, ma per quella coscienza comune di umanità che genera una comune esperienza giuridica”.

Vittorio Frosini